

## **AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 07/11/2023**

<b>DECRETO COLLEGATO ALLA DDL. DI BILANCIO 2024</b> .....	1
<i>PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO</i> .....	1
<i>Ambito temporale</i> .....	1
<i>Ambito soggettivo</i> .....	1
Soggetti interessati dalla proroga .....	1
Soggetti esclusi .....	1
<i>Ambito oggettivo</i> .....	2
Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL.....	2
<i>Possibilità di rateizzazione del versamento</i> .....	2



## DECRETO COLLEGATO ALLA DDL DI BILANCIO 2024

Il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, introduce misure urgenti in materia economica e fiscale.

Di seguito si analizza una delle principali novità contenute nel DL 145/2023 in corso di conversione.

### PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

L'art. 4 del DL 145/2023 **proroga al 16 gennaio 2024** il termine per il pagamento della **seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi** in presenza di determinate condizioni.

#### Ambito temporale

La misura in esame è applicabile per il solo periodo d'imposta 2023.

#### Ambito soggettivo

#### Soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle **sole persone fisiche titolari di partita IVA (imprese e professionisti)** che, nel periodo d'imposta precedente (anno 2022), hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

#### Soggetti esclusi

Sono, pertanto, **esclusi** i seguenti contribuenti:

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i soggetti in esame, il **termine di versamento** resta quindi fermo al **30.11.2023**.

Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d'acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro.



### Ambito oggettivo

Sono oggetto di proroga i seguenti tributi:

- IRPEF;
- imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- IVIE;
- IVAFE.

L'acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dalla normativa in esame.

### Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Non sono interessati dalla proroga e, pertanto, **dovranno essere versati entro la scadenza ordinaria del 30 novembre 2023**:

- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.

Anche i contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali mantengono le scadenze ordinarie.

### Possibilità di rateizzazione del versamento

Il pagamento del secondo acconto potrà **anche** essere eseguito in luogo del 16 gennaio 2024 in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024) e con applicazione degli **interessi del 4% annuo** a partire dalla seconda rata (0,33% mensile).